

SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE MOTORIAMENTE IMPEDITE E PER CIECHI ASSOLUTI

(Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2004)

Articolo 1

E' istituito il servizio, mediante servizio taxi o autonoleggio, per persone notoriamente impedite e per i ciechi assoluti. Per usufruire dello stesso gli aventi titolo dovranno avere i seguenti requisiti:

1. grado di invalidità totale e permanente con compromissione dell'apparato locomotorio e/o condizione di cieco assoluto;
2. residenza nel Comune di Quarrata.

Il beneficiario della prestazione è tenuto a partecipare al costo della stessa sulla base della propria situazione economica valutata mediante l'ISEE secondo la fascia riportata nel Bando.

Articolo 2

Per usufruire del servizio i richiedenti dovranno presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando i seguenti documenti:

1. autocertificazione relativa ai componenti del nucleo familiare e della residenza;
2. certificato rilasciato dalla competente Commissione Medica Provinciale attestante il grado di invalidità permanente con compromissione dell'apparato locomotorio;
3. per i ciechi assoluti: attestazione di cieco assoluto.

Articolo 3

La domanda dovrà essere prodotta, entro i termini di cui all'articolo 2, presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni del Comune di Quarrata.

Articolo 4

Il servizio verrà espletato da tassisti e/o autonoleggiatori resisi disponibili secondo le modalità che verranno stabilite da apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

L'Amministrazione determinerà, nel bando di cui all'articolo 2, il numero dei soggetti cui sarà consentito usufruire del servizio.

Articolo 6

Sono esclusi dalla partecipazione al band coloro che sono in possesso di propria speciale autovettura attrezzata per guida e trasporto di soggetti con invalidità permanente con compromissione dell'apparato locomotorio.

Articolo 7

Al fine di quanto stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento, l'Amministrazione formerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

1. richiedenti che vivono da soli: punti 10;
2. richiedenti nel cui nucleo familiare nessun componente sia in possesso di autovettura: punti 7;
3. richiedenti nel cui nucleo familiare un componente è in possesso di autovettura: punti 4;
4. richiedenti nel cui nucleo familiare un componente è in possesso di più di una autovettura: punti 1;

Il possesso o il non possesso di autovettura deve essere dichiarato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando. La graduatoria avrà validità annuale.

Articolo 8

Ad ogni beneficiario del servizio saranno inviati i blocchetti "BUONI TAXI-AUTONOLEGGIO" per un valore

complessivo pari alla somma che verrà indicata nel bando di cui all'articolo 2 del presente regolamento. I buoni di cui trattasi verranno inviati, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali entro le seguenti date:

1. 20 dicembre e saranno validi per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile;
2. 20 marzo e saranno validi per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto;
3. 20 agosto e saranno validi per i mesi di settembre, ottobre novembre e dicembre.

Alla fine di ogni mese i beneficiari dovranno restituire i buoni non utilizzati.

Articolo 9

L'Amministrazione comunale fornirà agli aventi diritto i numeri telefonici dei tassisti e/o autonoleggiatori che aderiscono alla convenzione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento. I beneficiari del servizio oggetto del presente Regolamento usufruiranno del servizio telefonando ad uno qualsiasi dei tassisti e/o autonoleggiatori aderenti alla convenzione. I beneficiari del servizio potranno farsi accompagnare gratuitamente da una persona che dovrà iniziare e terminare la corsa insieme al beneficiario. Il trasporto di mezzi (carrozzella o altro) è gratuito semprechè le dimensioni siano tali da poter essere collocati sulla vettura utilizzata.

Articolo 10

I beneficiari potranno usufruire del servizio nell'ambito del territorio comunale, provinciale e dell'area metropolitana (Firenze, Prato e Pistoia).

Articolo 11

I "BUONI TAXI/AUTONOLEGGIO" sono strettamente personali e pertanto non cedibili; l'indebito uso è perseguibile con la revoca del beneficio del servizio, nonché penalmente.

Articolo 12

Al termine di ogni corsa i "buoni taxi/autonoleggio" dovranno essere sottoscritti dal beneficiario e dall'autista. Nel buono dovranno essere riportati il numero di licenza del tassista e/o autonoleggiatore, il giorno, della corsa e l'orario di partenza e di ritorno. I buoni così compilati saranno ritirati dall'autista. Nel caso in cui l'importo del buono non sia sufficiente a coprire il costo della corsa, sarà cura del beneficiario integrare il costo della corsa.

Articolo 13

Entro il termine del 10 di ogni mese il tassista e/o autonoleggiatore dovrà emettere fattura in base ai buoni ritirati. Il pagamento della fattura avrà luogo nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 14

Il servizio oggetto del presente Regolamento è sottoposto alle medesime responsabilità, civili e penali previste dalla legge, per l'espletamento del trasporto taxi ed autonoleggio.

Articolo 15

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della delibera da parte del competente Consiglio Comunale.